

Convenzione

**CUP: [•] – CIG: [•]**

In Cefalù (Pa), l'anno [•] il giorno [•] del mese di [•]

([•]/[•]/[•]),

nella sede della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù,

sono presenti

- la **Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù**, con sede legale in [•], CAP [•] C.F./P.I. [•], in persona, nato a, domiciliato per la carica presso la società che rappresenta (d'ora in avanti anche la **Fondazione Giglio**)

- [•] (d'ora in avanti detto anche il **Contraente**)

**PREMESSO**

1 - che la Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù ha diramato un Avviso pubblico di Manifestazione d'interesse per l'attivazione di un partenariato pubblico privato ("PPP") ai sensi degli artt.180 e ss. del D.Lgs.50/2016 avente ad oggetto la "*Selezione di un Partner scientifico per la messa a disposizione ed esecuzione di un progetto da sviluppare in ambito gestionale, scientifico, clinico, biomedico e sperimentale, con opzione/possibilità per il Partner di ottenere l'ammissione come nuovo fondatore della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù*";

2 - che a seguito dell'esame delle manifestazioni d'interesse ricevute con provvedimento del 9 dicembre 2019 prot. 961 veniva individuata la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS quale soggetto invitato a presentare una proposta progettuale ai sensi dell'art.183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016;

in data 20 gennaio 2020, la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ha presentato ex art. 183, comma 15, del DLGS 50/2016 la proposta corredata del progetto di Fattibilità, della bozza di convenzione e del piano economico-finanziario asseverato;

3 - in data [•] con provvedimento amministrativo [•] n. [•] è stato approvato il disciplinare di gara per la selezione del Partner scientifico mediante procedura di gara aperta con criterio di aggiudicazione basato sull'offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo);

4 - in data [•] veniva indetta gara pubblica ad evidenza comunitaria per la scelta del Partner per l'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto con bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. [•] del [•], sulla G.U.R.S. n. [•] del [•] e sulla G.U.U.E. n. [•] del [•] (il "Bando");

5 - che con provvedimento n. [•] del [•] è stata individuata la commissione incaricata della valutazione delle domande di partecipazione e delle offerte sulla base di quanto prescritto nel bando;



6 - che con provvedimento n. [•] del [•] è stata formulata aggiudicazione definitiva e il Contraente sopra indicato è risultato aggiudicatario;

7 - che il Contraente, entro i termini previsti, ha presentato tutti i documenti ed i certificati atti a comprovare quanto dichiarato in sede di gara e la insussistenza di cause ostative;

8 - che, successivamente all'aggiudicazione, si è proceduto ad effettuare gli accertamenti previsti dalla legislazione vigente;

9 - l'importo dell'investimento pari a [•] euro, la durata della Convenzione, l'importo e le modalità di corresponsione del Corrispettivo di cui all'articolo 6 della presente Convenzione, unitamente agli altri elementi indicati nel Piano Economico-Finanziario costituiscono i presupposti e le condizioni di base determinanti l'Equilibrio Economico-Finanziario.

**Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del Contratto,**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 CONDIZIONI E TERMINI DEL CONTRATTO**

L'esecuzione del contratto è regolata dalle seguenti condizioni:

- dalle clausole del contratto;
- delle condizioni previste nel Bando di gara;
- dalle condizioni stabilite nel Progetto Definitivo e nel Piano Economico Finanziario;
- dalle vigenti disposizioni di legge sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- dal D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. dalle norme o regolamenti da esso discendenti o comunque connessi, come recepiti in Sicilia con l.r. 12/2011 e s.m.i.;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati;
- dai contratti collettivi di lavoro vigenti ed alle loro eventuali modifiche ed integrazioni applicabili alle maestranze o alle figure professionali comunque impiegate nell'esercizio dell'attività medico sanitaria;
- dalla legislazione vigente in materia sanitaria e di espletamento di prestazioni assistenziali in regime di convenzione con il SSN.

### **Art. 2 OGGETTO**

**2.1** La Fondazione Giglio nella sua qualità di gestore di struttura ospedaliera convenzionata con il SSN ai sensi della legge 502/92 e il Contraente regolamentano con il presente atto la realizzazione di un *Centro di eccellenza nell'ambito della ricerca e dell'Alta Formazione a prevalenza oncologica* (d'ora in avanti anche il CENTRO) da realizzare presso l'ospedale di Cefalù attraverso



la strutturazione di percorsi clinico-assistenziali multidisciplinari secondo quanto descritto nel Progetto Definitivo allegato al bando di gara suddivisi in singoli moduli/strutture secondo la seguente articolazione:

- Centro per il trattamento della grave obesità
- Centro per la diagnosi ed il trattamento dei tumori della tiroide
- Centro per la diagnosi ed il trattamento dei linfomi
- Centro per il trattamento delle neoplasie mammarie
- Centro per la diagnosi ed il trattamento dei tumori dell'apparato digerente
- Centro per la diagnosi ed il trattamento delle neoplasie dell'endometrio
- Centro per il trattamento dell'endometriosi
- Centro integrato di Radioterapia e Medicina Nucleare;
- Centro integrato di Anatomia Patologia e di Diagnostica Molecolare;
- Centro integrato di Chirurgia Robotica.

**2.2** Il Contraente, come sopra rappresentato, si impegna a svolgere le attività relative alla realizzazione del Centro in conformità a quanto stabilito nel Progetto Definitivo allegato al Bando di gara.

**2.3** Sono escluse dalla presente Convenzione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel Progetto Definitivo.

### **Art. 3 DURATA**

**3.1** La Convenzione ha la durata complessiva di 10 anni.

**3.2** La durata della Convenzione decorre dal momento in cui la Fondazione Giglio implementi all'intero della struttura ospedaliera e/o garantisca al Contraente il rispetto degli standard tecnici e funzionali, delle dotazioni e del personale - medico, paramedico ed amministrativo – per come descritti nel Progetto Definitivo necessari all'avvio dei singoli moduli/strutture.

**3.3** L'avvio delle attività dei singoli moduli/strutture potrà avvenire anche con tempistiche differenziate secondo la seguente articolazione:

(i)

- Centro per il trattamento della grave obesità
- Centro per la diagnosi ed il trattamento dei tumori della tiroide
- Centro per la diagnosi ed il trattamento dei linfomi
- Centro per il trattamento delle neoplasie mammarie
- Centro per la diagnosi ed il trattamento dei tumori dell'apparato digerente
- Centro per la diagnosi ed il trattamento delle neoplasie dell'endometrio



- Centro per il trattamento dell'endometriosi

I moduli/strutture di cui al presente paragrafo (i) dovranno essere attivati entro dodici mesi dalla sottoscrizione della Convenzione.

(ii)

- Centro integrato di Radioterapia e Medicina Nucleare;
- Centro integrato di Anatomia Patologia e di Diagnostica Molecolare;
- Centro integrato di Chirurgia Robotica.

I moduli/strutture di cui al presente paragrafo (ii) dovranno essere attivati entro trentasei mesi dalla sottoscrizione della Convenzione fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 *bis* della presente convenzione.

**3.4** La decorrenza del termine di durata resta, inoltre, subordinata:

- all'avvenuto rilascio in favore della Fondazione Giglio delle autorizzazioni, pareri, nulla - osta (etc.) necessari all'avvio delle attività del CENTRO ed all'erogazione delle prestazioni assistenziali ed in genere dei singoli moduli/strutture;
- alla dimostrazione della sussistenza del budget annuale stanziato dalla Regione Siciliana in favore della Fondazione Giglio correlato all'avvio delle attività del CENTRO ed all'erogazione delle prestazioni assistenziali con particolare riguardo alla Radioterapia.

**3.5** Al verificarsi delle condizioni previste al precedente comma verrà redatto ai sensi del d.lgs. 50/2016 un *verbale di avvio dell'esecuzione del contratto* per singolo modulo/attività previsto nel Progetto Definitivo e nel quale la Fondazione Giglio indicherà tutte le strutture, le macchine ed apparecchiature nonché il personale che mette a disposizione per la realizzazione del CENTRO ed il Contraente esprimerà un giudizio sulla loro completezza ed efficienza a realizzare le attività previste nel Progetto Definitivo.

### **Art. 3 *bis* ATTIVITÀ DI RADIOTERAPIA (E ATTIVITÀ AD ESSA CORRELATE)**

**3bis.1** La realizzazione ed avvio dell'attività di radioterapia sarà a totale carico della Fondazione Istituto G. Giglio.

**3bis.2** Alla luce di quanto descritto nel Progetto Definitivo il Centro Integrato di Radioterapia e Medicina Nucleare presso la Fondazione Istituto G. Giglio dovrà raggiungere i requisiti minimali in termini di dotazioni strutturali, tecnologiche e di personale ed in relazione al numero di apparecchiature e al volume e alla complessità dei trattamenti erogabili.

**3bis.3** Il Contraente si riserva di esprimere il suo gradimento in merito alle apparecchiature tecniche, al fornitore scelto dalla Fondazione Istituto G. Giglio nonché alle modalità di funzionamento del modulo/attività al fine di verificare la loro rispondenza a quanto individuato e descritto nel Progetto Definitivo.



**3bis.4** Il gradimento espresso dal Contraente rappresenta elemento imprescindibile per l'estensione della partnership e dell'operatività della presente Convenzione anche alle Attività di Radioterapia. Resta, pertanto, espressamente inteso che ove il Contraente non esprima il gradimento entro 60 (sessanta) giorni dal momento in cui la Fondazione Istituto G. Giglio comunichi le condizioni tecniche ed organizzative per l'avvio delle attività rimarrà definitivamente esclusa l'operatività e l'efficacia della presente Convenzione ed in genere della partnership con riguardo alle Attività di Radioterapia.

**3bis.5** Nel caso di inoperatività ed inefficacia della presente Convenzione e/o del mancato avvio della partnership riguardo al modulo correlato alle Attività di Radioterapia per le motivazioni di cui al precedente comma 4 del presente articolo nessun indennizzo, ristoro e pretesa in genere potrà essere avanzata né dal Contraente né dalla Fondazione Istituto G. Giglio.

#### **Art. 4 DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE**

**4.1** Dalla data di decorrenza e per tutta la durata della Convenzione il Contraente si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare le attività ad esso demandate per come descritte nel Progetto Definitivo e a prestare l'assistenza nei confronti della Fondazione Giglio, in relazione alle attività di competenza di quest'ultimo.

Il Contraente si impegna altresì a:

- a) fornire tempestivamente alla Fondazione Giglio ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, utile alla verifica del rispetto degli obblighi posti dal Contratto;
- b) fornire al Responsabile del Procedimento tutti i chiarimenti richiesti;
- c) informare tempestivamente la Fondazione Giglio in relazione a:  
ogni circostanza o evento che potrebbe comportare ritardi e/o impedimenti nell'erogazione dei Servizi assistenziali, sia l'indisponibilità dei Servizi delle dotazioni e di quant'altro funzionale all'espletamento delle prestazioni demandate al Contraente;
- d) comunicare la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;
- e) comunicare le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti del Contraente che possano pregiudicare la sua capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;
- f) comunicare ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Convenzione ovvero sulla capacità del Contraente di adempiere alle obbligazioni contrattuali;





g) inviare periodicamente con cadenza trimestrale le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Convenzione e sui relativi costi e ricavi.

h) il Contraente si impegna, nell'eventualità di esito positivo della selezione come Partner per la realizzazione del Progetto denominato di "Sviluppo di un Centro di eccellenza nell'ambito della ricerca e dell'Alta Formazione a prevalenza oncologica", a non svolgere nel territorio della Regione Sicilia, nel periodo della partnership e per i cinque anni successivi alla sua conclusione, le medesime attività oggetto del rapporto di collaborazione, con qualsivoglia altro soggetto.

## **Art. 5 RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE**

**5.1** Il Contraente è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto.

**5.2** In particolare, egli è responsabile:

- dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione delle attività ad esso demandate per come tassativamente descritte nel Progetto Definitivo;
- dell'esecuzione delle prestazioni e di quant'altro previsto nel Progetto Definitivo;
- del rispetto delle previsioni di cui al Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici (D.P.R. n. 62/2013);
- dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati alla Fondazione Giglio o ai suoi dipendenti o a terzi, come conseguenza diretta e/o indiretta delle attività del Contraente, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione del contratto;
- del rispetto verso i propri dipendenti di tutte le prescrizioni risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e sicurezza sul luogo di lavoro, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. È obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro attualmente in vigore presso il Contraente ed applicabile alla data dell'assunzione, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per le categorie e applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suoi indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. La Fondazione Giglio risulta sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservanza di quanto sopra, con riferimento anche al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. La Fondazione Giglio nel caso di violazione degli



obblighi di cui sopra e previa comunicazione al Contraente delle inadempienze ad essa denunciata dall'Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 5 % dell'importo annuo contrattuale. Tale ritenuta viene rimborsata quando l'Ispettorato predetto dichiara che la ditta si sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

## **Art. 6 COMPENSO**

**6.1** A fronte dell'espletamento delle attività previste nel Progetto Definitivo al Contraente verrà riconosciuto e corrisposto un compenso determinato come segue:

- A) Per i ricoveri e le prestazioni ambulatoriali in convenzione con il SSN verrà riconosciuto un compenso annuale in parte fissa pari ad € [•] per le prime due annualità, pari ad € [•] per il terzo e quarto anno, pari ad € [•] dal quinto in poi (IVA come previsto dal PEF);
- B) Per i ricoveri e le prestazioni ambulatoriali in convenzione con il SSN verrà riconosciuto un compenso in parte variabile pari al [•] % (IVA come previsto dal PEF) dei DRG's generati dai singoli moduli/strutture afferenti al CENTRO come descritti all'articolo 2 del presente contratto e secondo la metodologia di calcolo esplicita nel Progetto Definitivo. Si precisa che i DRG's/prestazioni erogate presso le strutture/moduli del CENTRO ed individuate nel Progetto sono di riferimento e variabili in relazione all'effettiva casistica che verrà trattata e codificate coerentemente con la nazionale/regionale;
- C) Per le attività di Formazione verrà corrisposto un compenso pari alla copertura dei costi sostenuti dal Contraente maggiorata del 30% e comunque entro i limiti di valore espressi nel Progetto (IVA come indicato nel PEF);
- D) Per i ricoveri e le prestazioni ambulatoriali remunerate attraverso il sistema delle tariffe dell'attività in "solvenza" il compenso in favore del Contraente sarà commisurato al [•] % dei ricavi generati dalla Fondazione Giglio attraverso i singoli moduli/strutture afferenti al CENTRO come descritti all'articolo 2 del presente contratto e secondo la metodologia di calcolo esplicita nel Progetto Definitivo (IVA come previsto dal PEF) ed oggetto di specifico regolamento condiviso tra Fondazione Giglio ed il Contraente.

**6.2** Entro 30 giorni dalla fine di ciascun mese le Parti verificano l'ammontare dei compensi variabili relativi al mese precedente sulla base della reportistica e del regolamento di cui all'art 8.2 della presente Convenzione e al contempo il Responsabile Unico del Procedimento, previa verifica da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto in ordine al corretto adempimento delle prestazioni e della correttezza delle somme dovute, comunicherà il proprio nulla osta alla fatturazione.



**6.3** Le prestazioni effettuate a carico del SSR vengono remunerate dalla Regione Siciliana alla Fondazione, in accordo con la normativa regionale e nazionale tempo per tempo vigente. Le modalità di liquidazione e pagamento dei compensi di spettanza della contraente dovranno pertanto tenere conto delle modifiche normative che dovessero eventualmente intervenire nel corso del rapporto contrattuale, al fine di allineare le tempistiche di rimborso da parte della Regione Siciliana, con quelle di pagamento del compenso al Contraente. La Fondazione Giglio provvederà tempestivamente a comunicare al Contraente l'avvenuto pagamento delle prestazioni da parte della Regione Siciliana.

**6.4** La liquidazione del compenso in parte variabile per i ricoveri e le prestazioni ambulatoriali in convenzione con il SSR, avverrà con acconti mensili pari al 95% (novantacinque per cento) del valore, entro e non oltre 15 giorni dal pagamento eseguito in favore della Fondazione da parte della Regione Siciliana della quota mensile del budget assegnato ed afferente ai s DRG's/prestazioni generati dai singoli moduli/strutture del CENTRO. Il conguaglio (5% cinque per cento) del valore delle prestazioni verrà liquidato a saldo, previo riconoscimento dell'appropriatezza, dell'assenza di contestazioni e della validazione della documentazione amministrativa attestante l'avvenuta erogazione delle prestazioni a carico del SSR da parte dell'ASP di Palermo e, comunque, a seguito del pagamento dei saldi relativi all'anno di riferimento, corrisposti alla Fondazione dalla Regione Siciliana.

**6.5** La liquidazione del compenso al Contraente in parte fissa per i ricoveri e le prestazioni ambulatoriali a carico del SSN, quantificato in un valore per ciascun anno della convenzione e suddiviso in dodici mesi, avverrà con cadenza mensile entro e non oltre il 15° giorno del mese successivo. Il compenso della prima mensilità verrà liquidato a partire dal mese successivo alla sottoscrizione della presente convenzione.

**6.6** La liquidazione del compenso al Contraente in parte variabile per i ricoveri e le prestazioni ambulatoriali in solvenza generato dai singoli moduli/strutture del CENTRO avverrà con cadenza mensile entro e non oltre il 15° giorno del mese successivo alla data di erogazione della prestazione/ricovero.

**6.7** Il rimborso delle spese di Formazione avverrà con cadenza semestrale dietro presentazione della relazione con la quale vengono rendicontate le attività svolte.

**6.8** Al termine delle attività di verifica di cui al comma 2 del presente articolo la Fondazione Giglio provvederà al pagamento dei corrispettivi mediante accredito sul conto corrente di cui all'art. 7, entro 30 giorni dalla fine del mese di emissione della fattura elettronica.

**6.9** Nel caso di ritardo da parte della Fondazione Giglio nella corresponsione dei Corrispettivi, sono dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori. Ai fini della decorrenza degli stessi





si applicano i termini stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2002 e s.m.i.; gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. e), del predetto D. Lgs. n. 231/2002, e calcolati sulla base del tasso di riferimento, come definito dal medesimo articolo 2, pubblicato semestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in Gazzetta Ufficiale.

#### **Art. 7 MODALITÀ DI PAGAMENTO**

**7.1** Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 nonché all'articolo 2, comma 1, della Legge Regionale (Sicilia) n. 15/2008 e s.m.i. in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

**7.2** A tal fine, il Contraente si obbliga:

ad utilizzare un conto corrente bancario dedicato in via esclusiva al Contratto recante IBAN [•], sul quale devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

a comunicare alla Fondazione Giglio, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del conto o dalla prima utilizzazione dello stesso per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto conto;

a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b);

a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Contraente, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), e nella specie [•].

**7.3** Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

**7.4** Ai sensi e per gli effetti della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214, del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, le fatture emesse dal Contraente nei confronti della Fondazione Giglio dovranno essere redatte in formato elettronico e pervenire al seguente indirizzo: [•] (Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche).

#### **Art. 8 OBBLIGHI A CARICO DELLA FONDAZIONE GIGLIO**

**8.1** Le attività di vigilanza saranno realizzate a cura della Fondazione Giglio.



**8.2** Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione la Fondazione Giglio nominerà un Responsabile Unico del Procedimento ai sensi degli artt.4 e ss. della Legge n.241/1990 e s.m.i. ed un suo sostituto, per il caso di assenza o di impedimento del primo. Il Responsabile provvederà a seguire gli sviluppi del rapporto contrattuale, assolvendo, in particolare, i compiti di vigilanza e controllo e fornendo al contraente una reportistica mensile di controllo di gestione, sulla base di un modello/regolamento condiviso con il Contraente avvalendosi a tal fine anche di collaborazioni specialistiche.

**8.3** La Fondazione Giglio s'impegna a garantire il costante mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario risultante dal Piano allegato al bando di gara, adottando tutte le misure necessarie e/o opportune a tal fine. La Fondazione Giglio s'impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione apportata dalla Regione Siciliana al budget assegnato nonché il raggiungimento dello stesso, oltre il quale le prestazioni sanitarie rese non sono più remunerabili a carico del SSN.

**8.4** La Fondazione Giglio, inoltre, si impegna altresì a:

- mettere a disposizione gli immobili, le strutture, le dotazioni tecniche ed il personale secondo quanto previsto nel Progetto Definitivo;
- a mettere a disposizione un budget per il piano di comunicazione condiviso con il Contraente necessario a supportare la fase di avvio del PPP e nei successivi anni, come indicato nel Progetto di fattibilità. L'uso del Brand del Contraente sarà vincolato alle sole attività oggetto della convenzione e nelle modalità condivise con il Contraente;
- a compiere le attività amministrative di sua competenza necessarie alla realizzazione del Progetto Definitivo;
- a richiedere ed ottenere i provvedimenti amministrativi, anche di carattere finanziario, necessari a garantire l'operatività e le attività del CENTRO;
- a corrispondere al Contraente tutte le somme dovute, ai sensi, secondo i tempi e le modalità di cui al presente contratto.

**8.5** In caso di ritardo nel rilascio di una o più Autorizzazioni di competenza della Fondazione Giglio e/o nella messa a disposizione di immobili, strutture, dotazioni tecniche, di personale e finanziarie secondo quanto previsto nel Progetto Definitivo per un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, il Contraente potrà richiedere una proroga della durata della Concessione per un periodo pari a quello intercorso fra la data prevista per il rilascio della relativa Autorizzazione e la data di effettivo ottenimento ed, ove il ritardo persista, recedere dal contratto secondo le modalità di cui all'art. 17.



**8.6** La Fondazione Giglio si impegna a comunicare al Contraente ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento che condizioni la presente Convenzione.

## **Art. 9 EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO**

**9.1** Gli elementi indicati al punto 9 delle Premesse costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare l'Equilibrio Economico Finanziario.

**9.2** Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario valutati congiuntamente e nella misura in cui gli stessi siano applicabili alla valutazione degli investimenti correlati all'implementazione delle attività del CENTRO:

Tasso Interno di Rendimento dell'Azionista (Tir Azionista) pari a [•];

- Tasso Interno di Rendimento del Progetto (Tir Progetto) pari a [•];

[eventuale] Valore Attuale Netto del Progetto (VAN Progetto) pari a [•];

- [eventuale] Valore Attuale Netto dell'Azionista (VAN Azionista) pari a [•];

- Debt Service Coverage Ratio (DSCR) il cui valore minimo è pari a [•];

## **Art. 10 RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO**

**10.1** Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da eventi non riconducibili al Contraente ed evidenziata dalla variazione degli indicatori di equilibrio di cui all'articolo 9. Rientrano tra i predetti eventi solo le seguenti fattispecie:

- l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione del CENTRO, qualora la variazione dell'indicatore di equilibrio denominato Tir Azionista sia superiore a [due] punti percentuali;

- il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni e/o messa a disposizione delle strutture e delle dotazioni tecniche nonché del personale riconducibile al Fondazione Giglio;

**10.2** Nel caso in cui l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Contraente, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio della Fondazione Giglio. In tal caso, la Fondazione Giglio dà comunicazione scritta al Contraente, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.

**10.3** Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1 del presente articolo, il Contraente, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà



comunicazione scritta alla Fondazione Giglio, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;

Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;

relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;

schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

**10.4** Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.

**10.5** La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi originari in capo al Contraente.

**10.6** In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell'articolo 18.

## **Art. 11 CAUZIONE**

**11.1** A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Contraente presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice. La predetta garanzia, rilasciata da [•], è pari ad [•] determinato in ossequio a quanto prescritto dal Codice anche in relazione al termine di durata.

**11.2** Il Contraente si impegna, inoltre, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

## **Art. 12 FORZA MAGGIORE**

**12.1** Nessuna delle parti sarà responsabile del proprio inadempimento in relazione alle obbligazioni qui previste qualora sia in grado di provare: (i) che l'inadempimento è stato provocato da un evento al di fuori del suo controllo; e che (ii) non era ragionevole aspettarsi che essa, al momento di sottoscrivere la presente Convenzione, tenesse in considerazione la possibilità del verificarsi di tale evento e dei suoi effetti sulla sua capacità di adempiere; e che

(iii) non era ragionevolmente possibile evitare o porre rimedio a detto evento o quantomeno ai suoi effetti.

**12.2** Per gli effetti di questa clausola, e senza che l'elencazione qui offerta possa considerarsi esaustiva, un "Evento di Forza Maggiore" sarà comprensivo di calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, atti di terrorismo, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, sia locali sia nazionali o extranazionali, ivi incluse leggi, ordinanze, norme e regolamenti, siano validi o non validi, e qualsiasi altra evenienza similare o differente.

**12.3** Qualora si verifichi un Evento di Forza Maggiore, la Parte che ne subisca le conseguenze ("La Parte inadempiente") informerà l'altra Parte del verificarsi di tale evento e dei suoi effetti sulla sua possibilità di dar corso alle obbligazioni contrattuali. In tal caso, le parti si incontreranno per adottare le azioni necessarie per annullare o ridurre gli effetti di tale evento. Per l'intero periodo in cui l'Evento di Forza Maggiore, o i suoi effetti, permangono, la Parte Inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, la cui esecuzione è impedita dall'Evento di Forza Maggiore, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell'Evento di Forza Maggiore. Durante il permanere dell'Evento di Forza Maggiore, la Parte adempiente potrà astenersi dall'eseguire alcune delle obbligazioni qui previste, se ed in quanto dette obbligazioni siano correlate con le obbligazioni dell'altra Parte, la cui esecuzione è impedita dal verificarsi di un Evento di Forza Maggiore.

### **Art. 13 INCOMPATIBILITÀ, INADEMPIENZE E/O INEFFICIENZE**

Nel caso in cui gli uffici della Fondazione Giglio verifichino casi di inadempienze in ordine a quanto necessario per il rispetto delle specifiche disposizioni contrattuali, il Contraente è diffidato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a rimuovere le incompatibilità ed a sanare le suddette inadempienze entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla ricezione dell'invito medesimo. Decorso tale termine senza che il Contraente abbia provveduto, l'Amministrazione può procedere di diritto alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 15 del Contratto.

### **Art. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

**14.1** La Fondazione Giglio si riserva la facoltà di risolvere il Contratto al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere entro 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al Contraente con raccomandata A/R o a mezzo PEC.





**14.2** La Fondazione Giglio ha il diritto di procedere, in ogni caso, alla risoluzione del Contratto valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione;
- b) esecuzione parziale dell'attività commissionata;
- c) arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del Contratto, da parte del Contraente;
- d) fallimento del Contraente o assoggettamento ad altra procedura concorsuale, eccetto il caso in cui risulti applicabile quanto previsto dal Codice degli Appalti;
- e) perdita, da parte del Contraente, dei requisiti previsti nel Bando e nel Disciplinare;
- f) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro e/o contributive;
- g) mancata costituzione e mantenimento in favore della Fondazione Giglio di una garanzia di cui al presente contratto

**14.3** Nell'ipotesi di risoluzione del Contratto per inadempimento totale o parziale del Contraente, la Fondazione Giglio ha il diritto di incamerare la cauzione a titolo di penale senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento possa dar luogo per il risarcimento dei danni - anche di immagine - eventualmente arrecati alla Regione.

**14.4** Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di risoluzione del contratto previste dal codice civile, nel caso di violazioni degli obblighi contrattuali, diverse rispetto a quelle indicate tra le cause di risoluzione espressa, il mancato adeguamento a ripetuta - almeno due - diffida formale è inadempimento di non scarsa importanza.

**14.5** Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.

**14.6** Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, la Fondazione Giglio ed il Contraente provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro, apposito verbale entro [...] giorni successivi al provvedimento che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a [...] giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

#### **Art. 15 ALTRE CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**



La Fondazione Giglio ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) Nel caso in cui venga accertato che il Contraente ha prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci in merito al possesso dei requisiti previsti dal Codice e dalla legislazione in genere regolante l'affidamento di commesse pubbliche;
- b) Nel caso di provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c) Nel caso di condanna del Contraente passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice;
- d) Nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9- bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 13.
- e) Nel caso di rinvio a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata del legale rappresentante o di uno dei dirigenti del Contraente.

#### **Art. 16 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELLA FONDAZIONE GIGLIO**

**16.1** Il Contraente, qualora la Fondazione Giglio sia inadempiente agli obblighi assunti ai sensi del Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato e comunque non inferiore a 30 giorni, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata al seguente ufficio [...], indirizzo di posta elettronica certificata [•].

**16.2** Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, la Fondazione Giglio dovrà corrispondere al Contraente:

- il valore dell'avviamento generato dall'implementazione del CENTRO ed in genere il valore dei benefici apportati alla Fondazione Giglio dalla realizzazione del CENTRO, al netto degli ammortamenti già effettuati, ovvero, nel caso in cui il CENTRO non sia ancora entrato in funzione, dei costi effettivamente sostenuti dal Contraente;
- i costi sostenuti o da sostenere dal Contraente in conseguenza della risoluzione del Contratto.
- un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore dei ricavi risultanti dal Piano Economico-Finanziario allegato al Contatto per gli anni residui di esecuzione del Contratto.

**16.3** La somma degli importi di cui al precedente comma si intende al netto di quanto già corrisposto al Contraente.

**16.4** Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, la Fondazione Giglio e il Contraente provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro, apposito verbale entro [...]



giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a [...] giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

#### **Art. 17 RECESSO**

**17.1** Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto entro 90 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 10, la Parte interessata può liberamente recedere dal Contratto.

**17.2** In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro, apposito verbale entro [...] giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare gli importi sulla base delle seguenti voci:

- il valore dell'avviamento generato dall'implementazione del CENTRO ed in genere il valore dei benefici apportati alla Fondazione Giglio dalla realizzazione del CENTRO, al netto degli ammortamenti già effettuati, ovvero, nel caso in cui il CENTRO non sia ancora entrato in funzione, dei costi effettivamente sostenuti dal Contraente;
- i costi sostenuti o da sostenere dal Contraente in conseguenza del recesso dal Contratto;
- i Corrispettivi resi fino alla data del recesso al netto dei costi di gestione;

**17.3** La somma degli importi di cui al precedente comma si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

#### **Art. 18 RICHIAMO DELLE NORME APPLICABILI**

La presente Convenzione è sottoposta al rispetto di tutta la vigente normativa in particolare del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, integrazioni e disposizioni regolamentari per come recepito dalla Regione Siciliana e, per quanto applicabili, del DPR n. 207/2010 e del D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché della legislazione in materia di gestione di strutture medico assistenziali e di erogazione di prestazioni mediche di ricovero ed ambulatoriali a carico del SSN.

#### **Art. 19 DIVIETI DI CESSIONE**

Il Contratto non è cedibile. L'inosservanza di tale divieto darà luogo alla risoluzione di diritto del Contratto.

#### **Art. 20 DIRITTO DI OPZIONE DEL CONTRAENTE ALL'AMMISSIONE COME NUOVO FONDATORE**



**20.1** In ossequio a quanto previsto dall'art. 4 dell'Avviso pubblico avente ad oggetto la *"Selezione di un Partner scientifico per la messa a disposizione ed esecuzione di un progetto da sviluppare in ambito gestionale, scientifico, clinico, biomedico e sperimentale, con opzione/possibilità per il Partner di ottenere l'ammissione come nuovo fondatore della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù"*, resta rimesso alla discrezionalità del Contraente l'esercizio del diritto di opzione a diventare nuovo Fondatore della *Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù*.

**20.2** Ove il Contraente manifesti espressamente l'intenzione di avvalersi del diritto di opzione il suo esercizio resterà sospensivamente condizionato al verificarsi dei seguenti requisiti, condizioni e termini:

- (a) possesso in capo al Contraente dei requisiti necessari previsti dal regolamento interno e dallo statuto della *Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù*;
- (b) raggiungimento degli obiettivi previsti nel Progetto di PPP, dopo almeno dodici mesi di esecuzione del medesimo;
- (c) esercizio del diritto di opzione entro e non oltre 24 mesi dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione;
- (d) conferma da parte del Consiglio di Amministrazione della *Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù* della volontà di accettare l'istanza formulata dal Contraente ai sensi del comma 1 del presente articolo.

**20.3** Resta, pertanto, espressamente inteso che ove il Contraente intenda esercitare il diritto di opzione regolato dal presente articolo la sua ammissione come nuovo Fondatore non sarà automatica ma soggetta alla discrezionale ed incontestabile decisione della Fondazione che laddove abbia valutato positivamente l'istanza formulata dal Contraente, ai sensi del primo comma del presente articolo, e la sua ammissione come nuovo Fondatore, formalizzerà per iscritto l'accettazione al Contraente che avrà 30 giorni dalla ricezione di tale comunicazione per fornire riscontro, presentando la documentazione richiesta dal regolamento interno della Fondazione.

**20.4** I requisiti necessari per diventare Fondatore sono quelli indicati all'art. 2 dell'Avviso pubblico avente ad oggetto la *"Selezione di un Partner scientifico per la messa a disposizione ed esecuzione di un progetto da sviluppare in ambito gestionale, scientifico, clinico, biomedico e sperimentale, con opzione/possibilità per il Partner di ottenere l'ammissione come nuovo fondatore della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù"*. Nel caso in cui il Contraente abbia forma associata, l'ammissione sarà consentita unicamente al soggetto singolo in possesso dei suddetti requisiti, senza possibilità di avvalimento.



**20.5** Il nuovo Fondatore provvederà alla sottoscrizione di apposito atto (cd. "Atto d'Obbligo"), impegnandosi:

- a contribuire alla realizzazione delle finalità della Fondazione indicate all'art. 2 dello Statuto, mettendo a disposizione le proprie conoscenze scientifiche, le capacità professionali, le attività e i mezzi necessari per il miglior perseguimento delle finalità e della mission della Fondazione;
- a contribuire al patrimonio della Fondazione nelle forme e nelle modalità indicate all'art. 4 dello Statuto;
- a versare un contributo economico iniziale pari a minimo euro un milione o a conferire beni mobili/immobili di pari valore a titolo di fondo di dotazione a patrimonio;
- a garantire la presenza di un membro nel Consiglio di Amministrazione, con i requisiti di cui all'art. 8 dello Statuto, al fine di essere parte attiva della vita della Fondazione;
- accettare incondizionatamente tutte le disposizioni dello Statuto e del regolamento interno della Fondazione.

**20.6** La condizione di Fondatore, una volta acquisita, è personale e non è trasferibile per atto tra vivi.

#### **Art. 21 SPESE PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE**

**21.1** La presente convenzione è redatta in n. [•] esemplari dei quali due in bollo.

**21.2** Le spese contrattuali e le conseguenti spese di bollo, registrazione e diritti di segreteria sono a totale carico del Contraente.

**21.3** La presente convenzione diviene esecutiva dalla comunicazione dell'avvenuta registrazione da parte della Fondazione Giglio.

#### **Art. 22 RISERVATEZZA**

Il Contraente si impegna a garantire l'assoluta riservatezza dei dati trattati e delle informazioni acquisite nell'espletamento del Servizio, anche ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali. In particolare, il Contraente si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni personali, patrimoniali, statistiche o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza del Servizio vengano considerati riservati e come tali trattati.

#### **Art. 23 CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, le stesse dovranno rivolgersi all'Autorità giudiziaria, Foro di Palermo, con esclusione del giudizio arbitrale e di qualsiasi foro facoltativo.

#### **Art. 24 CLAUSOLA FINALE**



**24.1** Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel Contratto, si rinvia alle norme applicabili in materia.

**24.2** Il Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme.

**24.3** Qualunque modifica al Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

**24.4** L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dello stesso nel suo complesso. Ove la clausola e/o la prescrizione affetta da nullità (parziale) ha ad oggetto materie e/o adempimenti regolati dalla legislazione nazionale o regionale troveranno applicazione gli artt. 1339 e 1419 c.c.

**24.5** Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della Fondazione Giglio non costituisce, in nessun caso, rinuncia ai suoi diritti, che la stessa si riserva di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.

**24.6** Con il Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti. Di conseguenza, esso non sarà sostituito o superato da eventuali taciti accordi operativi, attuativi o integrativi.

**24.7** Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge. e comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

per la Fondazione Giglio: [indicare l'indirizzo PEC];

per il Contraente: [indicare l'indirizzo PEC].



## **ALLEGATO 1: ELENCO DOCUMENTI CONTRATTUALI**

## **ALLEGATO 2: MATRICE DEI RISCHI**

## **ALLEGATO 3: DEFINIZIONI**

**Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario:** la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione che dia luogo a:

con riferimento al parametro DSCR: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;

con riferimento al parametro LLCR: variazione di almeno [.] rispetto al parametro valore rilevato nel Piano Economico Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;

con riferimento al parametro TIR di Progetto: variazione di almeno [.] rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario al momento della firma del contratto;

con riferimento al parametro VAN di Progetto: [];

con riferimento al parametro VAN dei soci: [];

**Autorizzazioni:** tutti gli atti di autorizzazione, permessi, licenze, nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione del CENTRO, alla prestazione dell'attività primaria o alla prestazione dei Servizi qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante;

**Bando di Gara:** atto, pubblicato ai sensi del Codice, con cui è stata indetto la gara di cui al presente contratto;

**CENTRO:** Insieme di attività che verranno realizzate in esecuzione del Progetto Definitivo

**Codice:** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

**Codice Unico di Progetto (CUP):** il codice alfanumerico di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i., che identifica univocamente ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse;



**Contraente:** il soggetto selezionato in seguito alla procedura di evidenza pubblica [indicare la denominazione precisa] con sede legale in [■], via [o] n. [e], C.F./P.I. [o] ai sensi del Contratto;

**Convenzione:** il rapporto regolato le obbligazioni a carico della Fondazione Giglio e del Contraente inclusivo delle premesse, degli Allegati e dei Documenti Contrattuali, nel quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti;

**Convenienza Economica:** la capacità del progetto di creare valore durante il periodo di efficacia del Contratto e di generare un livello di redditività adeguato al capitale investito;

**Corrispettivo:** i corrispettivi da riconoscere complessivamente al Contraente ai sensi dell'articolo 6 del Contratto;

**Documenti Contrattuali:** i documenti, sottoscritti dalle Parti e depositati presso la Fondazione Giglio, elencati nell'Allegato 1 del Contratto;

**DSCR (Debt Service Cover Ratio):** indica il rapporto tra (i) l'importo del Flusso di Cassa Disponibile nei [6/12] mesi precedenti o, a seconda dei casi, successivi a ciascuna data di calcolo, e (ii) il servizio del debito per capitale e interessi risultante dal Piano Economico Finanziario per il medesimo periodo di [6/12] mesi;

**Equilibrio Economico Finanziario:** indica l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione del CENTRO ai sensi e per gli effetti degli articoli 165, comma 2, e 3, comma 1, lett. fff), del Codice, determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del Piano Economico Finanziario, come aggiornato a seguito di procedura di revisione ai sensi dell'articolo 34 del Contratto, e rappresentato dai valori degli Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano Economico Finanziario;

**Fattura Elettronica:** fattura emessa ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

**Forza Maggiore:** fatti e/o atti che le Parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione del Contratto, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi del Contratto.

**Indicatori di Equilibrio:** il DSCR, LLCR e il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) dell'azionista e TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'azionista, elementi costitutivi dell'Equilibrio Economico Finanziario della Concessione;

**Parti:** la Fondazione Giglio ed il Contraente;



**Piano Economico Finanziario (PEF):** l'elaborato elettronico, contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa Gestione del CENTRO per l'arco temporale di durata della Concessione, asseverato da [•], allegato al Contratto sub [indicare alt. n. •], comprendente la relativa relazione illustrativa, nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni;

**Piano Economico Finanziario in Disequilibrio:** il Piano Economico Finanziario allegato al contratto, in formato editabile, e modificato solo in relazione ai valori che hanno subito mutamenti a seguito della manifestazione degli eventi di cui all'articolo 9;

**Piano Economico Finanziario Revisionato:** il Piano Economico Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione, inclusiva delle misure volte a ripristinare l'Equilibrio Economico e Finanziario;

**Progetto Definitivo:** il progetto posto a base di gara;

**TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'Azionista:** indica, in termini percentuali, il tasso di rendimento dei flussi di cassa associati agli azionisti, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;

**TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto:** il tasso di rendimento, in termini percentuali, dei flussi di cassa associati al Progetto, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;

**Value Testing:** il metodo adottato per definire il valore dell'incremento dei costi di investimento e/o di gestione e nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato;

**VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto:** il valore creato o disperso dal progetto, in termini finanziari, nell'arco del periodo del contratto;

**VAN (Valore Attuale Netto) degli Azionisti:** il valore creato o disperso, in termini finanziari, dall'investimento effettuato dagli azionisti nell'arco del periodo della Concessione.